

**MEMORIA 23 OTTOBRE 2012**  
**429/2012/I/COM**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE:  
ULTERIORE CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E  
IL GAS**

Memoria per l'audizione presso la 10<sup>a</sup> Commissione Industria, Commercio, Turismo  
del Senato della Repubblica

Roma, 24 ottobre 2012

Signor Presidente, Gentili Senatrici e Senatori,

desideriamo ringraziare la 10a Commissione del Senato della Repubblica per aver voluto invitare nuovamente in audizione il Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dell'Indagine conoscitiva condotta dalla medesima Commissione sulla Strategia Energetica Nazionale (SEN).

Già in precedenza questo Collegio è stato audito nell'ambito della presente Indagine conoscitiva, illustrando i propri contributi con specifiche memorie (PAS 23/2011 e 146/2012/I/eel). Meritano anche menzione specifica la recente segnalazione sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas (410/2012/com), nonché le memorie presentate al Senato della Repubblica sulla proposta di direttiva in materia di efficienza energetica (PAS 22/2011) e sulla proposta di regolamento comunitario sulle infrastrutture energetiche transeuropee (106/2012/I); una rassegna di orientamenti strategici è, infine, contenuta nell'intervento del Presidente dell'Autorità al seminario tenutosi presso il Senato in data 12 luglio 2012 su "Le linee strategiche della regolazione e dell'*enforcement* dell'energia: un contributo al dibattito per la strategia energetica nazionale".

Come noto, in data 16 ottobre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha reso pubblico il documento per la consultazione in materia di SEN, che rimarrà aperto alle osservazioni dei soggetti interessati fino al 30 novembre. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in qualità di Istituzione indipendente per la regolazione ed il controllo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, non esporrà, in questa sede, nuove osservazioni rispetto a quanto già prospettato nelle sopraccitate memorie. Osservazioni specifiche alla SEN verranno, invece, formulate con apposite iniziative di collaborazione inter-istituzionale ancora allo studio dell'Autorità.

Desideriamo fin d'ora manifestare apprezzamento per la scelta operata dal Governo di utilizzare lo strumento della consultazione pubblica, peraltro già da tempo introdotto nei settori dell'energia e ampiamente utilizzato dall'Autorità, nel processo di definizione della nuova SEN. Ciò consente di attivare un dibattito aperto e trasparente su temi che, anche a seguito delle liberalizzazioni, delle riforme strutturali, dei profondi cambiamenti che stanno segnando i settori dell'economia e, in particolare quelli energetici, nonché delle regole adottate a livello europeo, stanno diventando sempre più trasversali per le imprese e le famiglie del nostro Paese.

Con la presente memoria vorremmo, quindi, offrire un ulteriore contributo ai lavori di codesta Commissione in materia di *governance* energetica e di attuazione di parte della SEN (per i settori di competenza dell'Autorità), nonché a commento dei macro-obiettivi, delle priorità e delle azioni proposte nella SEN in consultazione. Diamo altresì piena disponibilità dell'Autorità a fornire ulteriori dati ed integrazioni alle considerazioni che ci accingiamo ad esporre, sia in forma scritta, che rispondendo direttamente ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che vorrete avanzare.

Roma, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*

## 1. La *governance* dei settori energetici e l'attuazione della SEN

La *governance* dei settori energetici si caratterizza per una accentuata frammentazione di competenze: da un lato, vi è una ripartizione di competenze, esclusive e concorrenti, su più livelli, Stato, Regioni ed Enti locali; dall'altro, vi è una compresenza di funzioni del Governo – prevalentemente, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente – e dell'organismo, indipendente dal Governo, istituito per la regolazione ed il controllo dei settori dell'energia, che opera da più di quindici anni, essendo stato creato con legge n.481/1995.

Accanto alle menzionate Istituzioni, cui sono intestate le funzioni di programmazione pubblica, di indirizzo, di autorizzazione, di affidamento in concessione, di regolazione e di strumentazione attuativa, nel complesso sistema di *governance* energetico operano anche altri soggetti, competenti per specifici aspetti del settore (in particolare, Enea, GSE, GME, AU, RSE), unitamente ai concessionari di alcuni pubblici servizi (trasmissione/trasporto, dispacciamento e distribuzione di energia).

In un assetto liberalizzato e pluralistico, come quello attuale, fanno poi parte del sistema di *governance* dell'energia gli operatori attivi nei diversi segmenti delle filiere energetiche che, con i loro comportamenti, possono concorrere al perseguimento degli interessi generali del Paese.

Nel contesto odierno, il contributo dei singoli soggetti di mercato al raggiungimento degli interessi generali può essere conseguito essenzialmente attraverso la definizione ed il rispetto di regole tese ad individuare strumenti basati, possibilmente, su meccanismi di mercato o, comunque, compatibili con le dinamiche concorrenziali, volti ad orientare le scelte individuali degli operatori verso obiettivi di carattere sistemico. Si pensi, ad esempio, alla promozione delle infrastrutture nel campo dell'energia: un'adeguata regolazione, selettiva, e strumentale alla realizzazione delle opere, che compari adeguatamente costi e benefici, può costituire, in sé per sé, un elemento di *governance*, idoneo ad assicurare regole efficaci, tempestive, soprattutto, più flessibili e maggiormente in linea con l'evolversi delle condizioni di mercato, rispetto ad atti di natura legislativa.

La complessità del descritto modello di *governance* - oggetto, peraltro, di opportune iniziative legislative di semplificazione e razionalizzazione - può, comunque, costituire un elemento di criticità nell'attuazione di una SEN di medio-lungo periodo, in grado di costituire un piano-guida per tutti i soggetti coinvolti e di fornire loro nuovi obiettivi; tali obiettivi, se non efficacemente tradotti in regole e strumenti conseguenti sul piano attuativo, rischiano, infatti, di non essere raggiunti. Affinchè la SEN non resti un documento programmatico, si ritiene dunque opportuno che venga definito un chiaro percorso attuativo, fornendo indirizzi e linee guida e responsabilizzando i diversi soggetti coinvolti, al fine della sua attuazione.

In tale scenario, è pertanto necessario che la funzione di regolazione, affidata ad un organismo tecnicamente qualificato e ad eminente specializzazione settoriale, indipendente dalle pur legittime spinte di breve termine connesse ai cicli politici e dagli

interessi di parte, comprenda in sé l'attuazione delle scelte di politica energetica del Governo. Siffatto assetto sarebbe idoneo, da un lato, a conferire la debita continuità all'attuazione degli obiettivi della SEN, oltre i fisiologici cicli politici ed il succedersi delle Legislature, a garanzia di certezza e stabilità delle regole e, quindi, di affidamento per gli ingenti investimenti caratterizzati da lunghi tempi di ritorno; dall'altro, sarebbe idoneo a consentire un monitoraggio continuo dell'aderenza agli obiettivi fissati dalla SEN, con possibilità di segnalare l'esigenza di rivedere e ri-focalizzare detti obiettivi da parte del Parlamento e del Governo, in quanto titolari della politica energetica del Paese, e anche di re-indirizzare le scelte energetiche mediante generali atti di indirizzo nei riguardi del Regolatore dei settori energetici.

Per la sua collocazione istituzionale, al centro del sistema della regolazione energetica, sancita alla legge n. 481/1995 e oggi definitivamente consacrata nelle direttive del c.d. "Terzo Pacchetto Energia" (direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE), il compito di trasformare gli indirizzi di politica energetica in misure concrete di regolazione spetta, dunque, anzitutto, all'Autorità che, peraltro, tramite l'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER), costituisce un collegamento con gli organi di governo europeo e con le linee comunitarie di politica energetica. Ciò in linea con le citate direttive del "Terzo Pacchetto" che pongono in capo agli Stati membri l'obbligo di affidare la funzione regolatoria ad un organismo che offra le massime garanzie di essere "*funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato*".

Alla luce di quanto detto, in un ordinato riparto di competenze, al Governo competerebbe, difatti, la definizione degli indirizzi e degli obiettivi di politica energetica, mentre al regolatore indipendente spetterebbe l'individuazione degli strumenti tecnici più adatti per perseguire tali obiettivi. L'Autorità, nel rispetto delle competenze primarie di Parlamento e Governo, proporrebbe, quindi, gli strumenti tecnici ed economici ritenuti più utili al corretto funzionamento dei mercati energetici. In tale disegno, mentre Governo e Parlamento avrebbero il compito di fissare, nell'ambito delle politiche energetiche, ambientali e industriali – e quindi nella SEN –, gli obiettivi quantitativi e temporali, l'Autorità dovrebbe, invece, definire, mediante la regolazione, gli strumenti per il raggiungimento, al minimo costo, dei suddetti obiettivi, monitorando, altresì, eventuali scostamenti, in un'opera di continuo aggiustamento/correzione/limatura delle regole, particolarmente adatta a mercati in continua evoluzione.

Inoltre, l'attribuzione all'Autorità di un ruolo attuativo della SEN presenterebbe un ulteriore vantaggio, derivante dalle disposizioni e dalla *ratio* della legge istitutiva dell'Autorità (legge n.481/1995). Accanto alle finalità di promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori regolati, l'Autorità è, infatti, portatrice *ex lege* degli interessi e del punto di vista del consumatore. Ciò significa che la regolazione dei servizi energetici deve avere di mira il conseguimento di maggiori vantaggi per il lato della domanda. Ed infatti l'energia rappresenta anche un costo per il sistema Paese, tanto per le imprese quanto per le famiglie. Ridurre il costo significa, dunque, aumentare la competitività delle imprese utilizzatrici di energia e la sostenibilità economica della spesa energetica per le famiglie, nel rispetto degli obiettivi di carattere ambientale e sociale, promuovendo lo sviluppo e la crescita del Paese.

Alla luce di quanto detto, l’Autorità prenderà, quindi, in considerazione l’opportunità di segnalare l’esigenza di modifiche, anche legislative, tese ad individuare un coerente assetto di *governance*, in vista della definizione, attuazione, e monitoraggio della SEN appena delineata, in coerenza con i canoni di *governance* europea e nell’ottica del collegamento con la politica energetica europea. Confidiamo che anche codesta Commissione del Senato possa condividere questa visuale.

## **2. Le priorità e le azioni nella Strategia Energetica Nazionale**

Come già rilevato, la SEN, recentemente posta in consultazione, consente di avviare un dibattito trasparente su temi che, anche a seguito delle liberalizzazioni e delle riforme strutturali di settore, nonché delle regole adottate a livello internazionale, stanno diventando sempre più trasversali. In questo contesto di evoluzione e di incertezza degli scenari, l’assunzione di responsabilità da parte del Governo circa gli obiettivi di medio-lungo termine e le connesse priorità di azione rappresenta un tassello indispensabile, anche per la definizione di un rapporto sinergico con l’Autorità di regolazione.

La SEN, peraltro, può rappresentare un’importante occasione per riflettere, non solo sugli obiettivi strategici per il Paese in materia energetica, ma anche su quale sia l’organizzazione industriale più coerente con il perseguimento di tali obiettivi. Inoltre, l’attuazione della SEN può fornire una risposta concreta al paradigma di funzionamento dei mercati, secondo il quale è necessario rendere il consumatore finale maggiormente consapevole ed attivo (capacitazione del consumatore). Il consumatore finale è, infatti, anch’esso un attore fondamentale del sistema energetico e la sua partecipazione informata ed attiva può contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi delineati dalla SEN.

Di seguito alcune considerazioni in merito alla SEN per quanto attiene a tematiche riconducibili alla sfera di competenza attuativa dell’Autorità.

### *2.1 Le azioni per la sostenibilità ambientale del sistema energetico: efficienza energetica e fonti rinnovabili*

L’efficienza energetica ha un ruolo determinante nella SEN ed è indicata come la prima priorità in quanto concorre a tutti gli obiettivi generali della Strategia.

A tale riguardo, giova evidenziare come il modello di *governance* del meccanismo dei titoli di efficienza energetica rappresenti, sin dall’origine, un esempio di come l’attribuzione all’Autorità delle funzioni di regolazione attuativa, di gestione e monitoraggio del sistema abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi definiti dal Governo e dal Parlamento a costi molto contenuti per il Paese.

L’obiettivo complessivo di riduzione dei consumi finali attraverso miglioramenti nell’efficienza energetica previsto al 2020 (15 Mtep) risulta coerente con quanto indicato nel PAEE 2011 e pari al 25% rispetto allo scenario BAU (*business as usual*). Tuttavia l’obiettivo individuato dalla SEN è superiore al *target* medio europeo del 20% del Pacchetto Clima. Il conseguimento di questo obiettivo richiede, pertanto, un’azione rapida ed efficace, nonché l’individuazione in maggiore dettaglio degli strumenti da

adottare, con le relative interazioni.

La condivisibile priorità assegnata dalla SEN alla riduzione dei prezzi dell'energia rende auspicabile che la ripartizione dell'obiettivo di efficienza energetica tra diversi strumenti di incentivazione sia guidata *in primis* da un'analisi costi-benefici preventiva e, quindi, condotta considerando l'intero pacchetto di strumenti.

A parità di benefici conseguiti, andrebbe privilegiato il ricorso a strumenti di mercato rispetto a tariffe *feed-in*, in considerazione della loro capacità di conseguire un dato obiettivo al minimo costo per il Paese (come hanno ampiamente dimostrato fino ad oggi i titoli di efficienza energetica, meccanismo attivo dal 2005 e ancora gestito dall'Autorità).

Inoltre, si ritiene auspicabile che la definizione dei perimetri applicativi dei diversi strumenti avvenga, non solo con riferimento ai settori di intervento, ma anche alle funzioni energetiche rese (es. climatizzazione, usi di processo, illuminazione), al fine di evitare distorsioni tra tecnologie in competizione per l'assolvimento della medesima funzione.

Relativamente alle fonti rinnovabili, come già più volte affermato, l'Autorità ritiene che esse siano un pilastro fondamentale per consentire alla nostra economia uno sviluppo sostenibile, oltre che per ridurre la nostra dipendenza energetica dall'estero, con positivi effetti economici oltre che strategici.

Al tempo stesso occorre, tuttavia, evitare che uno sviluppo tumultuoso delle fonti rinnovabili elettriche porti ad abdicare ai principi di efficienza e di corretta attribuzione delle responsabilità, con la conseguente distorta allocazione dei costi indotti sul sistema elettrico: lo sviluppo delle rinnovabili dovrebbe, quindi, essere anche sostenibile dal punto di vista economico.

Per quanto attiene le fonti rinnovabili elettriche, si ritiene, pertanto, opportuno che l'onere degli incentivi in bolletta di competenza del consumatore elettrico sia contenuto entro un livello sostenibile ed efficientemente commisurato alle esternalità energetico-ambientali, al netto delle esigenze di politica industriale o occupazionale. Per queste ultime esigenze, ci si potrebbe dunque orientare verso altri strumenti, che esulano da quelli propri della Regolazione.

## *2.2 Il mercato competitivo del gas e hub sud-europeo*

Il miglioramento della competitività del mercato del gas, così come l'annullamento del differenziale tra il prezzo pagato dai consumatori italiani e quello degli altri Paesi europei, sono obiettivi condivisibili e particolarmente rilevanti nell'ambito della SEN.

Nella direzione del contenimento del differenziale di prezzo si muovono anche le nuove regole europee per l'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni. Il superamento delle congestioni contrattuali dei gasdotti dovrebbero, infatti, contribuire all'allineamento dei prezzi nei diversi *hub* europei. I primi segnali di tale fenomeno

sembrano già emergere in maniera evidente, sebbene ancora su un orizzonte temporale troppo breve per valutarne la solidità strutturale<sup>1</sup>.

La partecipazione al processo - oggi in corso in Europa - di definizione del nuovo quadro di regole e la loro rapida attuazione appare un elemento centrale nella riforma del settore del gas verso un assetto più efficiente e concorrenziale, di cui potrà beneficiare anche il nostro Paese; è in tale ambito che si innestano le iniziative previste dalla SEN, e le conseguenti misure attuative, attraverso strumenti coerenti con quelli definiti nel contesto europeo.

Gli obiettivi della SEN relativi al settore del gas sono ambiziosi, soprattutto se valutati tenendo conto dello svantaggio relativo che oggi - a parità di altre condizioni - il mercato italiano del gas naturale subisce in termini di costi di trasporto, a causa del posizionamento geografico del nostro Paese, “distante” dal baricentro delle borse (mercati *spot*) del Nord Europa.

Poiché ogni azione ha una sua specificità, sia in termini di efficacia di risultato, sia di costo ad essa correlato, è importante che, nella definizione della SEN, le “priorità d’azione” siano organizzate secondo una gerarchia di scelte; gerarchia da costruirsi sulla base di elementi chiari e monitorabili. Così, ad esempio, l’evoluzione dell’Italia come hub del gas dovrebbe nella gerarchia delle scelte trovare una sua qualificazione, sia in termini di assetto infrastrutturale che di regole. In sintesi, si tratterebbe di individuare il valore strategico di ciascuna infrastruttura nei riguardi della promozione della concorrenza, della diversificazione delle fonti e della sicurezza degli approvvigionamenti, ordinate per criteri di selettività.

Naturalmente l’analisi delle azioni e dei possibili strumenti ad esse associati non può e non deve prescindere da una valutazione, sia dei costi infrastrutturali, che dell’impatto positivo sui prezzi del gas per i clienti finali<sup>2</sup>.

Con riferimento agli investimenti addizionali in infrastrutture di importazione si dovrebbe tenere conto che già oggi la capacità di trasporto esistente non è sempre pienamente utilizzata; tale situazione potrebbe protrarsi negli anni, considerato che la domanda nazionale potrebbe rimanere stabile nel prossimo decennio. Di converso, il dimensionamento non è l’unico parametro rilevante nella valutazione delle infrastrutture. Altri elementi vanno, infatti, tenuti in considerazione, tra cui le modalità di utilizzo delle infrastrutture, la possibilità di flessibilizzazione della domanda e l’assetto contrattuale di approvvigionamento del gas, anche in considerazione della opportunità di diversificazione dell’offerta, che si affianca all’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. In questo il regolatore svolge un importante ruolo, sia nella messa a punto del quadro di regole che nell’assicurare il coordinamento con gli altri Paesi europei. Si pensi, ad esempio, al complesso tema dello sviluppo di infrastrutture che attraversano più Stati membri e della valutazione delle richieste di esenzione dalle norme previste dal cosiddetto Terzo Pacchetto. Le direttive europee affidano, infatti, alle Autorità di regolazione la responsabilità di esprimere un parere

---

<sup>1</sup> A titolo di esempio, il differenziale medio tra la borsa italiana (PSV) e quella olandese (TTF) si è quasi annullato, se si tiene conto dei maggiori costi di trasporto sostenuti per portare il gas in Italia, attestandosi a circa 0,6 euro/MWh (il differenziale è stato di 3,3 euro/MWh al lordo del costo di trasporto).

<sup>2</sup> Si consideri, ad esempio, che un investimento di un miliardo di euro in un rigassificatore, se finanziato interamente in tariffa, comporterebbe un costo aggiuntivo per il sistema tariffario di circa 130 Mln di euro all’anno.

congiunto sull'impatto delle nuove infrastrutture sulla concorrenza nel mercato del gas e di formulare un'opinione sulle richieste di esenzione. Al fine dell'espressione di tale parere l'Autorità ha definito idonei strumenti; in maniera analoga l'Autorità potrebbe mettere a disposizione per l'attuazione della SEN il suo strumentario tecnico.

### 2.3 Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico

Il prezzo dell'energia elettrica pagato dalle imprese italiane è sensibilmente al di sopra di quello degli altri paesi europei. Nel 2011, ad esempio, i differenziali di prezzo al netto delle imposte si sono attestati su valori compresi tra il 15% e il 27%; al lordo delle imposte le differenze sono state ancora più rilevanti, con valori tra il 21% e il 33%. Tale divario rappresenta una grave penalizzazione per la competitività del nostro sistema industriale e deve essere affrontato con decisione. La riduzione del costo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese rappresenta un elemento portante della SEN, anche alla luce delle inevitabili spinte al rialzo dei prezzi derivanti dalla transizione verso un sistema elettrico ambientalmente sostenibile.

Un contributo importante all'allineamento dei prezzi potrebbe venire dalla riforma del *mix* per tecnologia/fonte in Italia e dalla contestuale modifica del parco di generazione di alcuni importanti paesi europei, quali la Germania e la Svizzera. Tuttavia, una valutazione dell'incidenza dei fenomeni in corso richiederebbe un'analisi approfondita del numero delle ore dell'anno in cui l'Italia utilizza oggi tecnologie più costose di quelle dei paesi confinanti. Si consideri ad esempio che il nostro Paese utilizza impianti a gas per soddisfare la domanda, mentre i paesi confinanti utilizzano impianti a fonte nucleare o a carbone, con costi marginali decisamente inferiori (stante il livello dei prezzi dell'anidride carbonica nei sistemi ETS – *Emission Trading System* - per la tecnologia a carbone). Tale situazione consente di comprendere l'entità del *gap* di prezzo da colmare e, conseguentemente, di valutare la completezza e l'efficacia delle iniziative a tal fine proposte nella SEN.

Per quanto riguarda il funzionamento del mercato elettrico, ed in particolare l'opportunità per i produttori italiani di esportare energia e servizi di flessibilità all'estero, si rileva che, per sfruttare appieno tali opportunità, sarà necessario prevedere interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e regole comuni di investimento. Gli eccezionali picchi di domanda registrati nel sistema elettrico francese in febbraio hanno infatti dimostrato che, quando uno o più Paesi confinanti sono in condizioni critiche sotto il profilo dell'adeguatezza e della sicurezza del loro sistema elettrico, si riducono fortemente le nostre importazioni nette (sino a trasformarsi in esportazioni nette) e si saturano quasi tutti i colli di bottiglia fra le zone geografiche nazionali, da Sud a Nord. L'Italia tende, cioè, a suddividersi in quattro<sup>3</sup> o cinque<sup>4</sup> zone di mercato. Poiché una larga quota della capacità termoelettrica turbogas a ciclo combinato (CCGT) costruita negli ultimi 10 anni è stata realizzata in zone diverse dalla zona Nord - e lo stesso vale a maggior ragione per la capacità fotovoltaica ed eolica - è probabile che la quantità di energia e di servizi che si potrà esportare sia limitata da vincoli di trasporto della rete nazionale, il cui superamento richiederà investimenti specifici, volti ad eliminare tutti i colli di bottiglia presenti nel sistema di trasmissione.

---

<sup>3</sup> Sicilia, Sud, Centrosud + Sardegna, Centronord + Nord.

<sup>4</sup> Sicilia, Sud, Centrosud + Sardegna, Centronord, Nord.

In tal senso, per rimuovere tali vincoli, sarebbe opportuno prevedere nei piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale un potenziamento della capacità di transito, idoneo a favorire anche l'esportazione di energia e consentire la vendita di servizi di flessibilità per il bilanciamento degli altri sistemi europei.

Infine, con riferimento all'integrazione nel mercato di una quota crescente di fonti rinnovabili, si ritiene che l'iniziativa di identificare le zone critiche ad alta concentrazione di rinnovabili non programmabili e di limitare la potenza incentivabile in tali zone sia corretta e necessaria. Al fine di assicurarne la massima efficacia, tale iniziativa dovrebbe, però, essere coordinata in termini di scadenze, orizzonti temporali e obiettivi quantitativi con le attività di previsioni e pianificazione svolte da Terna nell'ambito del nuovo mercato della capacità produttiva delineato dal decreto legislativo n. 379/03 e dalla deliberazione ARG/elt 98/11 (*capacity market*). Senza una coerente pianificazione dello sviluppo della capacità di generazione non programmabile, si rischia, infatti, di compromettere lo sviluppo coordinato nel lungo termine della capacità di generazione e della rete di trasmissione nazionale.

D'altro canto, affinché il mercato della capacità sia strutturato in maniera efficiente e non distorsiva, è necessario che i relativi meccanismi di funzionamento (ossia gli strumenti attuativi, quali per esempio i meccanismi d'asta) siano definiti da un soggetto indipendente, dotato delle specifiche competenze tecniche, quale è il Regolatore settoriale.